



Città di Vittoria

(Libero Consorzio di Ragusa)
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA



ORDINANZA DIRIGENZIALE 1 del 4 novembre 2021

OGGETTO: Ordinanza di sgombero del campo comunale “Gianni Cosimo”

Vista la convenzione sottoscritta in data 21.09.2018 con cui il comune di Vittoria ha concesso alla A.S.D. Comitato Provinciale Attività Sportive Ragusa, legale rappresentante sig. Fuggetta Paolo, la gestione dell'impianto sportivo campo di calcio Comunale “G. Cosimo” per anni 3 con scadenza al 21.09.2021;

Viste le plurime note con cui gli uffici competenti hanno contestato gravi inadempimenti contrattuali sin dall'inizio del rapporto di concessione e per tutta la durata del medesimo (cfr. *ex pluribus* prot. n. 890/c/2018, n. 603/SP/2019, n. 259/SP/2019 n. 754/SP/2019, n. 25897/2021);

Considerato che con le note prot. n. 25897/2021, note prot. n. 38065/2021 e nota prot. n. 43466/2021, è stato chiaramente esplicitato che l'Amministrazione non intende continuare il rapporto di concessione del predetto campo di calcio, in considerazione delle numerose violazioni negli obblighi ascritti al concessionario (vengono elencati ben 9 gravi inadempimenti tra i quali l'omessa voltura dei contratti di utenza, l'assunzione a proprio carico di tasse e imposte ivi compresi i tributi locali, la mancata presentazione della polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'esecuzione della concessione e il mancato pagamento dei canoni concessori per gli anni dal 2018 al 2021);

Vista la nota prot. n. 42786 del 21.10.2021 inviata dalla Direzione Servizi alla Persona all'associazione concessionaria con la quale si diffida la stessa all'immediata restituzione dell'impianto sportivo in data 26.10.2021 alla presenza di tecnici comunali per predisporre in loco un atto di riconsegna in contraddittorio;

Vista la nota prot. n. 42985 del 23.10.2021, con cui l'Associazione chiede un rinvio della data, dichiarandosi disponibile comunque nei giorni previsti per la riconsegna dello stadio (fissati dalla convenzione entro il mese di ottobre 2021);

Considerato che questa amministrazione accogliendo la citata richiesta, ha rinviato al venerdì 29 ottobre, la data per la riconsegna dell'impianto (nota prot. n. 43127 del 25.10.2021);

Rilevato che con nota pec del 28.10.2021 l'associazione, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha chiesto ulteriore rinvio;

Atteso che l'ente accogliendo nuovamente la richiesta ha fissato per il successivo 2 novembre 2021 la data per la riconsegna;

Vista infine la nota pervenuta via pec, con cui l'associazione in parola dichiara la propria indisponibilità a restituire le chiavi dello stadio Cosimo, attuando con siffatto comportamento un'occupazione abusiva dell'impianto sportivo;

Considerato che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, comma ultimo del codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che vi hanno luogo;

Ritenuto che all'Amministrazione sono riconosciuti i poteri di tutela esecutoria in presenza di occupazioni da terzi *sine titulo* quando agisca in area appartenente al patrimonio indisponibile;

Considerata pertanto la propria competenza all'esercizio dell'autotutela possessoria che esige quale naturale declinazione, lo sgombero dei beni pubblici del patrimonio indisponibile occupato abusivamente;

Ritenuta l'esigenza di salvaguardare con urgenza, il pubblico interesse all'uso da parte della collettività del bene ed alla valorizzazione economica della dotazione immobiliare;

Considerato oltretutto che la mancata riconsegna dell'immobile è causa di grave danno per l'Ente avendo determinato un concreto pregiudizio patrimoniale per mancato introito di entrate pubbliche conseguenti alla morosità nel pagamento del canone maturato;

Rilevato che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 ess.mm.ii., in quanto l'art. 21 della citata legge, vincola il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione abusiva dell'impianto sportivo;

Sentito il Sindaco;

Ritenuto di dover provvedere ad ingiungere lo sgombero tempestivo della struttura;



ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa, al Sig. Fuggetta Paolo, legale rappresentante dell'A.S.D. Comitato Provinciale Attività Sportive Confederate Ragusa, di provvedere allo sgombero immediato, al rilascio ed alla riconsegna in favore dell'A.C. entro il 5 novembre 2021 alle ore 10.00 dell'impianto sportivo comunale campo di calcio "Cosimo" nonché dei locali pertinenziali oggetto di concessione.

AVVERTE

1. Che in caso di inottemperanza all'ordine di sgombero, anche parziale, entro il termine assegnato, il Comando di Polizia Municipale, verificato il permanere dell'occupazione, procederà ad attivare le operazioni di sgombero coatto dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data e ora che stabilirà in autonomia secondo le priorità degli interventi, di concerto con i settori comunali coinvolti nelle operazioni;
2. L'associazione sportiva sopra citata, che lo sgombero sarà eseguito dalla Polizia Municipale e di operai specializzati. Le operazioni di sgombero saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza dell'associazione abusiva, tramite apertura forzata della portone di ingresso, inventario di mobili e arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito all'associazione occupante, di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, di giudizio, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dall'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile oggetto di occupazione, senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che sarà considerato "*res derelicta*" ai sensi

e per gli effetti dell'art. 923 C.C., fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali comportamenti illeciti;

3. Inoltre, l'associazione citata, che nel caso di inottemperanza alla predetta ordinanza, si procederà, a carico della stessa, alla denuncia all'A.G. ai sensi dell'art. 650 del c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata, ai sensi di legge, al Sig. Fuggetta Paolo legale rappresentante dell'A.S.D. Comitato Provinciale Attività Sportive Confederate Ragusa, di fatto occupante abusivo dell'impianto sportivo in questione e sia notificata a mezzo PEC:

Al Comando del locale Servizio di Polizia Municipale;

Al Comando dei Carabinieri di Vittoria;


Al Dirigente della Direzione "Patrimonio" del Comune;

Pubblicare il presente provvedimento all' Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Visto
Il Sindaco
On. Prof. F. Aiello



Il Dirigente
Dott. G. La Malfa

